



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 64 del 16-12-2015

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24.03.2011; ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA CREMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 51 LEGGE REGIONALE 11.03.2015 N. 3.

L'anno **duemilaquindici** addì **sedici** del mese di **Dicembre** convocato dal Sindaco alle ore **18:30** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BOGGIO ALBERTO	X		TEDESCHI SANDRA	X	
MELLONI ANDREA	X				
BIANCHI TOMMASO	X				
TEDESCHI GABRIELE	X				
BORGHINI CRISTIANO	X				
MONTI PINKY		X			
BOLZONI SARA	X				
BLARDONE LUCA	X				
PERETTI MARGHERITA	X				
TEDESCHI GUIDO		X			

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTO BOGGIO – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Sindaco Boggio che illustra l'argomento richiamando le norme vigenti;

PREMESSO che sul Bollettino Ufficiale n. 19 supplemento n. 2 del 12 marzo 2015, è stata pubblicata la Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3 recante "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

VERIFICATO che l'art. 51 comma 2 ter della citata L.R. 3/2015, prevede che i Comuni si dotino di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione ed all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, prevedendo altresì la possibilità, in qualsiasi momento, che il soggetto iscritto possa chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro stesso;

RITENUTO che tale registro debba essere tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Anzola d'Ossola, in quanto la materia trattata è di pertinenza di tale servizio;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2011;

RITENUTO, di provvedere a variare il Regolamento sopra citato con l'inserimento dell'articolo sotto specificato:

"Art. 32 bis] Istituzione del registro per la cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Anzola d'Ossola, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.

3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.

4. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 avrà unicamente valore nella Regione Piemonte.

Nel caso di trasferimento in altra Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Anzola d'Ossola.

5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Anzola d'Ossola al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.

6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2."

DATO ATTO che sulla deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato espresso il parere favorevole dei Responsabili del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di istituire, per i motivi indicati in premessa, il Registro delle espressioni di volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri.

2. Di provvedere alla variazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria inserendo l'articolo 32bis che risulta essere il seguente:

“Art. 32 bis] Istituzione del registro per la cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Anzola d'Ossola, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.

3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.

4. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 avrà unicamente valore nella Regione Piemonte.

Nel caso di trasferimento in altra Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Anzola d'Ossola.

5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Anzola d'Ossola al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.

6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.”

3. Di prevedere che tale registro sia tenuto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Anzola d'Ossola.

4. Di dare mandato agli Ufficiali dello Stato Civile delegati, affinché provvedano alla regolare tenuta del Registro ed alla idonea pubblicità con i mezzi ritenuti adatti, nonché alla redazione dello schema di dichiarazioni rese dal cittadino.

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ALBERTO BOGGIO

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 16-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 16-12-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 22.01.2016

Anzola d'Ossola: 22.01.2016

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 22.01.2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI